

**CONTRIBUTO
UNIFICATO**



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Roma, Prima Sezione Civile,

così composta:

Dott. Corrado Maffei	Presidente
Dott. Diego Pinto	Consigliere
Dott. Luca Cossignani	Consigliere ausiliario relatore

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2425/2015 del ruolo generale per gli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 22 novembre 2017, vertente

tra

[REDACTED]

(Avv. [REDACTED] elett. dom. Avv. [REDACTED])

[REDACTED]

Appellante

e

MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.,

(Avv. [REDACTED])

[REDACTED]

Y'

Appellata

Oggetto: pagamento somma.

Conclusioni delle parti: come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 19908/2014, depositata il giorno 8 ottobre 2014, il Tribunale di Roma nel giudizio civile promosso da [REDACTED] S.r.l. nei confronti di Monte dei Paschi di Siena S.p.a. - avente a oggetto declaratoria di inesistenza del contratto di conto corrente n. 11269.84 e l'illegittimo addebito di competenze non dovute -ha rigettato la domanda attorea condannando l'attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite, liquidate in € 7.254,00, oltre accessori di legge.

Avverso la predetta sentenza ha proposto appello [REDACTED] S.r.l. affidato a otto motivi.

Si è costituita Monte dei Paschi di Siena S.p.a. instando per il rigetto dell'appello.

Veniva ammessa e depositata ctu tecnico-contabile redatta dalla ctu dott.ssa [REDACTED]

[REDACTED]

Fissata l'udienza del 6 febbraio 2019 per la precisazione delle conclusioni, con provvedimento depositato il 31 maggio 2017, su istanza dell'appellante, ne è stata disposta l'anticipazione all'udienza del 22 novembre 2017 nella quale la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di giorni trenta per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per il deposito delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato.

* * * *

In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità del gravame formulata dall'appellata con riferimento all'art. 342 c.p.c., come risulta riscritto dal decreto legge n. 83/12, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/12.

h

Come già ritenuto in analoghe pronunce di questa Corte, non sembra che le nuove prescrizioni che impongono all'appellante oneri di completezza e puntualità dell'atto di gravame abbiano sostanzialmente immutato il vaglio di ammissibilità, sotto il profilo di specificità dei motivi (cfr., per tutte, Corte di Appello di Roma n. 3550/13); di tal ché, l'atto di appello, nel caso in esame, sebbene redatto in forma alquanto discorsiva, contiene una critica adeguata e specifica della decisione impugnata che consente al Collegio di percepire con certezza e chiarezza il contenuto delle doglianze in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice che si vogliono censurare.

L'eccezione pertanto deve essere respinta.

Parimenti va respinta l'eccezione di inammissibilità di domande nuove posto che nell'atto di citazione, valutato nel complesso, deve ritenersi comprensivo anche di quelle domande che si assumono nuove in questa sede; peraltro, non può sottacersi che il contratto di conto corrente, prodotto in primo grado dall'odierna appellata, deve ritenersi legittimamente acquisito agli atti del processo in virtù del principio di acquisizione.

* * * *

Primo Motivo: “*Error in iudicando*. Errata applicazione dell'art. 183 cpc. Accertamento inesistenza delle condizioni”.

Secondo Motivo: “*Error in iudicando*. Violazione art. 1284 cc e art. 117. Inesistenza di pattuizioni aventi ad oggetto tassi ultralegali, capitalizzazione trimestrale degli interessi, csm, valute fittizie e spese. Illegittimità degli addebiti praticati a titolo di tassi ultralegali e anatocistici, csm valute e spese”.

Terzo Motivo: “*Error in iudicando*. Inapplicabilità art. 118 TUB. Illegittimo esercizio dello *ius variandi*”.

Quarto Motivo: “*Error in iudicando*. Violazione art. 117 TUB. Illegittimità CSM”.

Quinto Motivo: “*Error in iudicando*. Violazione art. 1283 cc e dell'art. 6 delibera CICR”.

Sesto Motivo: "Error in iudicando. Violazione art. 1284 cc e artt. 117 e 118 TUB. Illegittimità delle valute fittizie".

Settimo Motivo: "Error in iudicando. Violazione art. 1284 cc e artt. 117 e 118 TUB. Illegittimità delle spese addebitate a carico del correntista".

Ottavo Motivo: "Error in iudicando. Violazione art. 115 cpc. Erroneo rigetto richiesta CTU".

I motivi – che, in ragione della loro intrinseca connessione, possono essere esaminati in un contesto unitario e, tenuto conto delle risultanze peritali che appaiono immuni da vizi logici e giuridici - sono fondati.

Infatti, sono pienamente condivisibili le conclusioni cui perviene secondo cui il “il saldo positivo del conto corrente n. 11269.84, intestato alla [REDACTED] Srl, alla data del 30/9/2009 senza alcuna capitalizzazione, applicando il tasso sostitutivo di cui all’art. 117 TUB per tutta la durata del rapporto e sommando gli interessi di ciascun anno alla fine del rapporto stesso, c.d. monte interessi ammonta ad €150.468,47”.

Dette conclusioni trovano fondamento nel fatto che “il conto corrente n. 11269.84 oggetto del contendere ha decorrenza dal 18 luglio del 2001 al 30 settembre del 2009, pertanto, al periodo in contestazione si applica la normativa stabilita dalla legge sulla Trasparenza bancaria, ovvero Legge n. 154 del 17/2/1992 entrata in vigore il 9 luglio 1992 in cui l’art. 5 Integrazione dei contratti recita: “Nelle ipotesi di nullità di cui all’art. 4 comma 4, nonché nei casi di mancanza di specifiche indicazioni, si applicano:

a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del Tesoro annuali.....emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive”

Lo stesso principio è poi confluito nell’art. 117 TUB, ovvero nel Testo Unico Bancario di cui al Decreto legislativo 1 settembre 1993 entrato in vigore il 1 gennaio 1994. Pertanto, il

CTU per quanto appena argomentato e anche alla luce del confronto avuto con i consulenti tecnici di parte in sede di inizio operazioni peritali ha ritenuto infruttuoso il conteggio con il tasso legale quale tasso sostitutivo e conseguentemente non ha effettuato i conteggi con il suddetto tasso.

Inoltre, ha constatato che i documenti allegati nel fascicolo dell'Istituto di credito rispettivamente:

il documento n. 9 relativo all'apertura di conto corrente è privo di data di sottoscrizione e riporta solo la firma di [REDACTED] senza l'indicazione di alcuna carica sociale, né alcun timbro con denominazione sociale [REDACTED] Srl.

Il documento n. 8 del 30 novembre 2007 è una comunicazione che non incide né direttamente, né indirettamente sul contratto di conto corrente n. 11269.84, perché contiene soltanto la concessione di linee di credito mediante finanziamento (mutuo ipotecario e contratti derivati) anche la previsione dell'applicazione del tasso Euribor a 3 mesi + 1% per la rata mensile, individua in maniera inequivocabile la determinazione della rata di finanziamento. Di conseguenza il contratto di conto corrente oggetto del contendere si caratterizza per una totale assenza di condizioni contrattuali e pertanto, il CTU ritiene quale unico scenario possibile per l'individuazione del saldo del conto corrente "de quo" l'applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB per tutta la durata del rapporto. I conteggi sono stati effettuati anche con capitalizzazione trimestrale, in quanto l'Istituto di credito ha comunque rispettato per tutta la durata del rapporto la reciprocità della capitalizzazione".

Condivisibile è pure la metodologia adottata.

Si legge testualmente nell'elaborato peritale: "innanzitutto si è provveduto ad eliminare le "valute fittizie" quindi sono state imputate le date di ciascuna delle operazioni e conseguentemente, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, per i

h

prelevamenti si è considerata quale valuta, quella corrispondente al giorno in cui viene pagato l'assegno o comunque al giorno in cui la banca perde la disponibilità del denaro; mentre per i versamenti si è imputata quale valuta quella corrispondente al giorno in cui la banca acquista effettivamente la disponibilità del denaro.

Si è adottato quale tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB il cd. tasso mobile, ovvero per ogni anno si è imputato il tasso minimo dei BOT ad emissione annuale per le operazioni passive per il correntista ed attive per la banca ed il tasso massimo dei BOT ad emissione annuale per le operazioni attive per il correntista e passive per la banca, dell'anno immediatamente antecedente al periodo considerato. Pertanto sono stati considerati i suddetti tassi a partire dall'anno 2000 anno antecedente all'inizio del rapporto del 18 luglio 2001 fino ad arrivare ai tassi del 2008 anno antecedente alla chiusura. La scelta del tasso mobile risulta più consona per un rapporto di durata quale si configura il contratto di conto corrente bancario e soprattutto, in periodi di forte oscillazione dei tassi e di ribasso degli stessi, risulta il criterio che nello spirito dell'art. 117 TUB tutela maggiormente il correntista.

Si precisa che, nel conteggio con i tassi banca e solo per il I trimestre 2008, è stato utilizzato quale tasso attivo il tasso BOT, in quanto solo dal 1 aprile 2008 la banca ha indicato il tasso a favore del correntista.

Il conto corrente in questione, trattandosi di conto corrente a tassi non reciproci (poiché gli Istituti di Credito applicano due tipi di tasso, ovvero uno debitore sui saldi a loro favore ed uno creditore sui saldi a favore del cliente), è tenuto con il metodo scalare, procedimento amburghese, il quale richiede la rilevazione cronologica delle operazioni e la compilazione del riassunto scalare cosiddetta "Staffa" che evidenzia i saldi per valuta (data dalla quale producono interessi). I giorni si calcolano da una valuta all'altra considerando i mesi secondo il calendario civile. Moltiplicando i saldi per i giorni si ottengono i "numeri" che

sono stati divisi per 1.000. Gli interessi si ottengono moltiplicando i numeri per il tasso e dividendo per 36,5.

I riassunti scalari trimestrali sono stati, quindi, rielaborati in un foglio di calcolo Excel nel quale sono state impostate le formule matematiche necessarie per l'esecuzione dei conteggi.

Nel calcolo senza alcuna capitalizzazione gli interessi annui sono stati tenuti separati e sono stati sommati solo al termine del rapporto, mentre nel calcolo con capitalizzazione trimestrale il riassunto scalare di ogni trimestre viene aumentato degli interessi creditori al netto della ritenuta fiscale e viene diminuito degli interessi debitori, calcolati in base ai tassi applicati, così da eseguire la capitalizzazione su base trimestrale".

* * * *

In conclusione, la sentenza gravata deve essere integralmente riformata con condanna di Monte Paschi di Siena S.p.a. al pagamento in favore di ██████████ S.p.a. della somma di € 150.468,47, oltre interessi dalla domanda ex art. 1224, primo comma, secondo periodo, c.p.c. nella misura vigente tra le parti al momento della introduzione del giudizio.

La riforma della sentenza gravata determina una nuova regolamentazione delle spese di lite del giudizio di primo grado.

Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Le spese di ctu sono poste definitivamente a carico dell'appellata.

P.Q.M.


La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto ██████████ S.p.a. nei confronti di Monte dei Paschi di Siena S.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 19908/2014, depositata il giorno 8 ottobre 2014, così provvede:

- 1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna Monte dei Paschi di Siena S.p.a. al pagamento in favore di ██████████ S.p.a. della somma di € 150.468,47, oltre interessi come indicati in motivazione;
- 2) condanna Monte dei Paschi di Siena S.p.a. al pagamento delle spese del doppio grado in favore di ██████████ S.p.a., spese che liquida quanto al primo grado in € 8.153,00, di cui € 353,00 per esborsi, e quanto al presente grado in € 9.804,00, di cui € 804,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario 15%, oltre accessori di legge;
- 3) pone definitivamente le spese di ctu a carico di Monte dei Paschi di Siena S.p.a.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 febbraio 2018

Il Consigliere ausiliario estensore

(dott. Luca Cossignani)



Il Presidente

(dott. Corrado Maffei)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 24 FEB/2018
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Rossana Risoliti

